



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 21

Riunione del 2 febbraio 2011

19.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CAPRARA Giovanni** - Tesserato
- **ASYSTEL VOLLEY SPA** n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

CAPRARA Giovanni per la violazione degli artt. 17, comma 3, Statuto Fipav, e 19, comma 2 lettera a) R.A.T. per aver nel corso dell'attività autorizzata dalla Fipav, denominata *Round Robin League*, e precisamente il 23 ottobre 2010, alle ore 17.20 circa, in Chianciano Terme presso il Palazzetto dello Sport, e durante un sopralluogo sul terreno di gioco, in maniera alterata, aggressiva ed offensiva, espresso il proprio disappunto nei confronti del sig. Marco Brunale, Segretario Generale Lega Pallavolo A/F e, nell'occasione, Commissario di campo della suddetta manifestazione, personalmente ed impersonalmente nei confronti della Lega, rivolgendogli l'espressione "*ma vai a cagare*"

il **sodalizio ASYSTEL VOLLEY SPA** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, per responsabilità disciplinare (responsabilità indiretta) per l'illecito posto in essere dal proprio tesserato Caprara Giovanni e con estensione del capo di incolpazione ex art. 55 n. 3 lett. b) Reg. Giur. e lettera a) R.A.T. FIPAV.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 2 Febbraio 2011 ove, nonostante l'invio di memoria difensiva del solo incolpato Caprara, nessuno compariva.

La Commissione Giudicante Nazionale



- Letti gli atti ed esaminati i documenti;

Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

- Preso atto delle difese allegate dall' incolpato Caprara;

Premesso che

- in occasione della manifestazione denominata *Round Robin League*, e precisamente il 23 ottobre 2010, alle ore 17.20 circa, in Chianciano Terme presso il Palazzetto dello Sport, durante il preliminare sopralluogo sul terreno di gioco, il tesserato Caprara in maniera alterata, aggressiva ed offensiva, esprimeva il proprio disappunto nei confronti del sig. Marco Brunale, Segretario Generale Lega Pallavolo A/F e, nell'occasione, Commissario di campo della suddetta manifestazione, personalmente, ed impersonalmente nei confronti della Lega, rivolgendogli prima l'espressione "*...in Lega non si è in grado di valutare le situazioni*", per poi concludere la conversazione con la frase "*con te parlerò solo tra vent'anni*" e la locuzione "*ma vai a cagare*";

- a seguito della notifica del capo di incolpazione, il tesserato Caprara inviava memoria difensiva nella quale, pur non negando la circostanza fattuale deduceva, a propria discolpa, che le espressioni rivolte al sig. Brunale erano state la naturale conseguenza dell'atteggiamento provocatorio dello stesso;

- nel proprio atto difensivo, il tesserato, infatti, rappresentava un atteggiamento "*irresponsabile ed arrogante*" da parte del Commissario di campo reo, a suo dire, di aver chiesto delucidazioni sul terreno di gioco asseritamente ritenuto dal Caprara visibilmente non idoneo a disputare una partita di pallavolo;

- poichè l'oggetto dell'incolpazione non è stato contestato dal tesserato che, invero, ha rilasciato dichiarazioni di natura confessoria circa l'enunciazione delle frasi rivolte al Brunale, appare opportuno soffermarsi sull'eventuale portata lesiva delle stesse per poter affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato;

- nelle espressioni "*...in Lega non si è in grado di valutare le situazioni*" e "*con te parlerò solo tra vent'anni*" non può che ravvisarsi un legittimo diritto di critica da parte del Caprara il quale, pur utilizzando una dialettica colloquiale caratterizzata da toni "accesi" non proprio confacenti ad un dialogo tra persone civili, ancor prima, che tra tesserati di una Federazione sportiva, esprime dei personali giudizi connotati di disappunto circa le valutazioni di un rappresentante della Lega, senza però lederne l'onore o il decoro personale;



- l'espressione "*ma vai a cagare*", invece, unitamente al tono utilizzato ed al contesto in cui è stata proferita (presenza di altri tesserati su di un campo di gioco) non può certo ricondursi nell'alveo di un legittimo diritto di critica di un esponente della Fipav, rappresentando una diretta ed invasiva lesione del decoro, dell'onore e della dignità del destinatario, sia come persona fisica sia quale titolare della funzione svolta (Commissario di campo) sia quale rappresentante della Lega;
- se pur nella prassi, la scelta di una locuzione di basso gergo, occorrendo in contesti goliardici ed amicali, può essere anche giustificata in una discussione amichevole e confidenziale, le modalità di esternazione ed il contesto in cui la frase in esame è stata usata dal tesserato nel caso di specie, non possono che classificarla come un insulto volgare di dubbio gusto morale e, sicuramente, di forte disvalore giuridico;
- come puntualmente richiamato dall'Ufficio della Procura Federale nella propria relazione ex art. 72, lettera c) R.G., il recente orientamento del massimo organo giurisdizionale classifica l'espressione in esame quale vera e propria ingiuria, prescindendo dall'eventuale percezione attenuata che, in un contesto di imbarbarimento linguistico, possa averne la collettività;
- secondo le norme regolamentari, i tesserati hanno il dovere di comportarsi secondo lealtà e probità mantenendo una condotta conforme a tali principi, nel pieno rispetto del Codice di Comportamento Sportivo del Coni;
- ebbene, tali principi includono certamente il rispetto del bene giuridico dell'onore, della dignità e del decoro della persona umana che, peraltro, gode di una tutela rafforzata in virtù delle previsioni di cui al codice penale; e, in ambito sportivo, risponde alla superiore funzione educativa che è affidata ad ogni disciplina .
- per tali motivi, l'espressione utilizzata dal tesserato Caprara deve essere stigmatizzata con la comminazione della sanzione richiesta dal Procuratore federale;
- in merito, infine, alle argomentazioni difensive circa la sussistenza della cd. "*provocazione*" che dovrebbe, a dire del Caprara, rappresentare un'esimente del contegno tenuto, giova precisare che questa non può essere considerata nè una scriminante della responsabilità disciplinare nè tantomeno una circostanza attenuante nella comminazione della sanzione da infliggere al tesserato;



- infatti, dallo stesso tenore della difesa del prevenuto non emerge alcun atteggiamento "provocatorio", offensivo o di semplice istigazione da parte del Commissario di campo il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, è legittimato a richiedere e/o acquisire notizie ed informazioni in merito alle condizioni del campo di gioco;

- tuttavia, quand'anche la domanda formulata dal Commissario di campo fosse stata inquadrata nella "personale" interpretazione fornita dall'incolpato a cui, come detto, la CGN non intende aderire, tale circostanza non avrebbe in ogni caso legittimato il Caprara a proferire frasi ingiuriose ed offensive, ma avrebbe imposto allo stesso di mantenere un comportamento rispettoso della normativa Fipav oltre che delle regole di civile convivenza.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Giovanni Caprara la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Delibera di infliggere a carico del sodalizio ASYSTEL VOLLEY SPA, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 18 febbraio 2011